



REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL DPR 122/2009

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

VISTO	il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione” che dispone: - art. 4 c. 5 “ <i>La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico</i> ”; - art. 14 c.7 “ <i>A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.</i> ”
RITENUTO	necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali
SENTITE	le proposte avanzate dai docenti;

DELIBERA

di adottare il seguente

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7 :

art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate automaticamente mediante registro elettronico e controllate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale (per il liceo musicale le assenze sono registrate dai docenti senza l’ausilio del registro elettronico) e sono sommate a fine anno. La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze , riferito alle diverse classi del

nostro istituto corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.2 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo

Classi	Orario annuale	Limite massimo assenze (25%)
I e II liceo scientifico	891	222
I liceo musicale	1056	264
III – IV liceo scientifico	990	247
II, III, IV, V liceo musicale	1023	255

art. 2 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

Sono ammesse alla deroga le assenze documentate effettuate per periodi continuativi ricorrenti motivate con riferimento seguenti punti a) e b) , non superiori comunque al **50% del monte ore annuale**. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga, dettate da cause di forza maggiore, riguardano:

- a) **motivi di salute continuativi** (es: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, lunghi periodi di malattia), purché documentati da apposita certificazione medica.
- b) **gravi motivi personali e/o di famiglia documentati**
- c) partecipazione a “stage” (anche sportivi ed artistici) di lunga durata ma non configurabili ai sensi del Decreto legislativo 77/2005 come alternanza scuola lavoro

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata nel monte ore di assenza annuale.

Tali deroghe sono comunque soggette alla valutazione del consiglio di classe che dovrà valutare che le assenze effettuate, anche in deroga al monte ore, non pregiudichino, comunque, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Parma, 25 ottobre 2010